

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1346

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993,
n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differi-
mento di termini previsti da disposizioni legislative

INDICE

Relazione	Pag.	4
Relazione tecnica	»	16
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19
Art. 1 - Piano regolatore generale degli acquedotti	»	19
Art. 2 - Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali	»	19
Art. 3 - Impiantistica sportiva	»	20
Art. 4 - Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali	»	20
Art. 5 - Presentazione del rendiconto per le spese elettorali	»	21
Art. 6 - Consorzio per la gestione di servizi	»	21
Art. 7 - Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali	»	21
Art. 8 - Università degli studi di Siena	»	22
Art. 9 - Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato	»	22
Art. 10 - Recupero della base contributiva	»	22
Art. 11 - Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari	»	23
Art. 12 - Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate	»	23
Art. 13 - Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri	»	24
Art. 14 - Progetti finalizzati	»	24
Art. 15 - Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga	»	24
Art. 16 - Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento	»	25

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 17 - Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Pag. 25
Art. 18 - Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	» 26
Art. 19 - Interventi nel settore cantieristico e armatoriale ...	» 26
Art. 20 - Programma di metanizzazione del Mezzogiorno	» 26
Art. 21 - Cooperazione allo sviluppo	» 27
Art. 22 - Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	» 27
Art. 23 - Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi	» 27
Art. 24 - Catasto dei rifiuti	» 28
Art. 25 - Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente	» 29
Art. 26 - Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti	» 29
Art. 27 - Norma per l'informazione del consumatore	» 30
Art. 28 - Imprese autoriparatrici	» 30
Art. 29 - Disposizioni in materia di frantoi oleari	» 30
Art. 30 - Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari	» 31
Art. 31 - Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva	» 31
Art. 32 - Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico	» 31
Art. 33 - Ruolo nazionale dei periti assicurativi	» 32
Art. 34 - Centri commerciali all'ingrosso	» 32
Art. 35 - Differimento di termini in materia sanitaria	» 32
Art. 36 - Agecontrol S.p.A.	» 33
Art. 37 - Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna	» 33
Art. 38 - Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato	» 34
Art. 39 - Gestioni fuori bilancio	» 34
Art. 40 - Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici	» 34
Art. 41 - Interventi per la torre di Pisa	» 35
Art. 42 - Entrata in vigore	» 35

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1992 si sono succeduti più decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del differimento di termini previsti da disposizioni legislative in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274 e 1° luglio 1992, n. 325) ai quali ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n. 624) e, successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512.

Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima volta con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, il quale è stato approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con emendamenti.

Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri approvò la reiterazione del decreto-legge n. 48 del 1993 nell'identico testo originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno successivo.

Il nuovo decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, non ha avuto un ulteriore seguito decisivo in Parlamento, per cui si è dovuto reiterarlo, facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti provvedimenti.

Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul differimento di termini (atto Senato n. 624), il cui esame è stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi tre decreti-legge, non ha ancora concluso l'iter dell'esame parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1992, n. 493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n. 38).

Con il decreto-legge n. 48 del 1993 furono ripresi i differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n. 624, e nel decreto-legge n. 512 del 1992 ed alcune

disposizioni recanti il differimento al 1993 della possibilità di utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad interventi in opere pubbliche o nel settore economico e finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge n. 130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario del decreto-legge n. 48 del 1993.

Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti, norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti di termini, alcuni come già precisato, già scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992, ed ora anche per il 1993, la disciplina previgente, non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato l'adozione.

Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le cui procedure non sono state completamente definite.

Poichè permangono tuttora le motivazioni che determinarono i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta ampliato rispetto al decreto-legge n. 130 del 1993 onde tener conto delle decisioni parlamentari in merito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Poichè le procedure di affidamento degli studi di che trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi, di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1992 e 1993.

Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato ad utilizzare nel 1993 le somme stanziare nel 1991, ed ancora disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di acquedotti interregionali di competenza statale.

Con l'articolo 2 viene prorogato di un anno il termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di procedure semplificate relative alla approvazione di progetti di opere interessanti la rete ferroviaria.

Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame i progetti delle linee di alta velocità interessanti i tracciati di Milano-Roma-Napoli.

Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla definizione dei relativi progetti, si rende necessario conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato articolo 7 della legge n. 385 del 1990.

Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1993 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989, nel limite massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'Istituto medesimo.

La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, in sede di esame parlamentare presso la 6ª Commissione permanente del Senato era stato portato al 31 dicembre 1992.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.

Poichè la conversione del cennato decreto-legge non è stata conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla finanza locale di cui al decreto delegato previsto dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 421 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), termine questo fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n. 130 del 1993.

Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono che il Ministero dell'interno dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre 1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per il biennio 1994-1995.

Il termine era fissato in funzione della possibilità di acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1992.

A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine per il versamento della prima rata di ICI, disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 192, e della decisione assunta in sede parlamentare di far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il calcolo dei contributi erariali sarà disponibile nel mese di ottobre.

È prevista quindi al comma 2 del medesimo articolo 4 una proroga al mese di dicembre degli adempimenti previsti dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che abbisognano di tempi tecnici di elaborazione commisurati ad almeno due mesi.

Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28 febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993, dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Con l'articolo 5 viene fissato il termine per la presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sulla finanza derivata.

Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del contributo erariale rischierebbe di compromettere la loro già difficile situazione di bilancio.

Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è contenuta negli articoli 6 e 7 unitamente ad alcune proroghe di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Con l'articolo 8 si rendono spendibili nel 1993 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento del Policlinico di Siena.

Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime finalità.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono finalizzate a disporre per l'anno 1992 e per tutto il 1993 un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo,

per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza.

Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma *de qua*, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

Per quanto concerne l'articolo 10, va tenuto presente che l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 1993 le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente presso le aziende di credito collegate in via telematica con l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai versamenti.

Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari.

Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari) potranno continuare lo svolgimento del servizio. Le altre saranno per lo più obbligate a respin-

gere i versamenti contributivi fino al completamento delle procedure per il collegamento telematico con l'INPS.

In tale situazione, al fine di evitare le indubbie difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi il termine originariamente stabilito dalla legge in oggetto.

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dispone che gli intermediari debbano procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici - documento di identificazione e codice fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, prevede che dal 1° gennaio 1993 «L'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati».

A seguito della scadenza del 1° gennaio 1993, le competenti autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno rappresentato la situazione in cui si trova il sistema finanziario di obiettiva difficoltà per il reperimento di tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in essere con la clientela, specialmente quelli di data più remota.

Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari, dei conti «bancomat» e delle carte di credito. Di non minore rilevanza si presume la quantità di altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come noto la legge ha previsto, a carico degli intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio 1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente necessario.

Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla legge.

La modifica disposta con l'articolo 11 consente di raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle obbligazioni che risulterebbero compromesse dal rifiuto che gli intermediari, al 1° gennaio 1993, avrebbero potuto opporre alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali - pur sussistendo disponibilità di fondi - non sia stata realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione dei dati previsti.

La modifica nel contempo consente di risolvere un problema non secondario sorto in sede di interpretazione. In particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Nella *ratio* della legge, tale migrazione dei dati appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata significatività all'archivio informatico aziendale quale centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per il perseguimento di tale obiettivo.

In sintesi la disposizione:

accorda il differimento del termine al 30 settembre 1993;

prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e di inserimento degli

stessi nell'archivio unico informatico aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;

riduce in modo significativo le difficoltà connesse al reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle informazioni (settorizzazione dell'attività economica) finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.

Con l'articolo 12 sono prorogati al 30 giugno 1993 i termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonchè per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede la facoltà per il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga di un ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati dal servizio.

Con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, veniva autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.

L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva, «limitatamente all'esercizio 1985», l'assunzione di «impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione».

In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta inclusa la previsione di settantotto acquisti,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una parte considerevole dei quali, a causa della particolare complessità della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4, della legge di bilancio 1989.

È stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo 13 del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del programma predisposto.

L'articolo 14 è inteso, in sostanza, a consentire l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai competenti organismi.

Al fine di non vanificare le iniziative previste per il perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con l'articolo 15 l'utilizzazione nel 1993 delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili nell'anno finanziario 1992.

Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

La norma di cui all'articolo 16 è finalizzata a concedere ai comandi dei Vigili del fuoco un congruo lasso di tempo per far fronte al notevolissimo numero di richieste pervenute in materia di nulla-osta di prevenzione incendi, anche a seguito delle diverse proroghe per la presentazione della relativa istanza succedutesi dal 1984.

La norma mira altresì a dare una disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla esigenza manifestata dagli operatori del settore.

Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Con gli articoli 17 e 18 viene disposto rispettivamente l'istituzione di un fondo per

le anticipazioni ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca d'Italia.

Con l'articolo 19 si consente l'utilizzo nel 1993 degli stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

Con l'articolo 20 viene assicurata la possibilità di proseguire i programmi in corso nel settore della metanizzazione, garantendo le somme necessarie al cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla partecipazione finanziaria da parte della CEE.

Con l'articolo 21 è previsto il mantenimento in bilancio di somme relative agli interventi nel settore della cooperazione allo sviluppo.

La complessità delle procedure previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, e le conseguenti difficoltà interpretative hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di esecuzio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne della legge n. 287 del 1991, il rilascio di nuove autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei principi e criteri fissati dalla legge n. 287 del 1991.

L'articolo 22 si compone pertanto di due commi: il primo consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente (che esprime un parere vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione previste dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Riguardo all'articolo 23 va tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede, con richiamo all'allegato 1 della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati conseguiti.

Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno differire di un anno il termine per il raggiungimento dei predetti obiettivi minimi di riciclaggio.

Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei rifiuti e/o del loro riciclaggio nonchè per diffondere capillarmente la necessaria informativa agli utenti, nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi comuni.

Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha contestualmente stipulato un accordo biennale con la Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori, superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od incompleta normativa al riguardo.

Con l'articolo 24 sono state previste alcune proroghe in tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e puntuale applicazione.

In particolare il termine per la citata comunicazione è stato spostato dal 30 giugno al 31 ottobre al fine di consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.

È stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, non aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei destinatari passivi di tale obbligo.

In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.

Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al riutilizzo è stato sospeso con attesa dell'emanazione dei decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che, fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di applicazione.

Le disposizioni di cui all'articolo 25 sono intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994-1995 alcune somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in conto residui, che nel conto di cassa.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel relativo registro.

Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa la disciplina in esame, e che un considerevole numero di imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno dall'entrata in vigore della legge predetta.

Con l'articolo 26 il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il termine per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine ordinatorio.

Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva dalla previsione del divieto di commercializzazione dei prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni richieste.

La norma di cui all'articolo 27 è giustificata, appunto, dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della legge n. 126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità della legge medesima con la normativa comunitaria.

Con l'articolo 28 è stato previsto un differimento di termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività

di autoriparazione, ciò al fine di consentire la corretta entrata in funzione a regime della normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei trasporti.

Contestualmente, per non paralizzare l'attività del settore, è stata prevista una disciplina transitoria di iscrizione al registro in questione.

Con l'articolo 29 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio 1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.

Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle attività da parte delle autorità competenti, per una efficace tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a deliberare una procedura autorizzativa che prevede la presentazione, entro il 31 dicembre 1993, di una domanda rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla regione.

Con l'articolo 30 è previsto uno stanziamento di ulteriori 30 miliardi di lire a favore delle regioni per la realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per programmi regionali integrati di successiva accoglienza. Ciò in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni immigratori, aggravati anche da afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di razzismo.

Con l'articolo 31 viene disposta l'utilizzazione nel 1993 delle somme non impegnate alla fine del 1992 per le spese di gestione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inerenti al progetto nazionale « Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva ».

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ha disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura delle « spese di funzionamento », nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.

Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 32) tenuto conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, le procedure per la costituzione del Comitato.

A seguito del riconoscimento da parte italiana, le Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli accordi di Osimo. Le Commissioni miste italo-jugoslave sono divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate ed italo-croate.

Nel contesto della collaborazione internazionale i cui contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal 1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali che economiche.

L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di esercizio della professione di perito assicurativo in assenza dell'iscrizione nel ruolo,

risulta di fatto superato dal termine previsto nel regolamento di attuazione per la presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993, infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il termine per la presentazione delle domande non era ancora scaduto.

Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al 31 dicembre 1993, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di continuare l'esercizio della professione.

Con l'articolo 33 viene appunto disposta tale proroga al 31 dicembre 1993, che appare peraltro indispensabile anche nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero) che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come è noto, sufficiente tempo per svolgersi.

Altro elemento in favore di una proroga espressa, attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per l'esercizio della professione di perito assicurativo in mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita la possibilità per gli interessati di preconstituersi *ad hoc* il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di idoneità.

Con l'articolo 34 viene disposto il mantenimento in bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre 1992 destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle società che realizzano centri commerciali all'ingrosso.

La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, per le società consortili che realizzano mercati alimentari all'ingrosso.

In considerazione delle preoccupazioni manifestate dalle associazioni dei datori

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lavoro in ordine all'applicazione dal mese di aprile delle nuove procedure di versamento dei contributi sanitari, vengono differiti di due mesi gli adempimenti relativi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino del Servizio sanitario nazionale.

In particolare con l'articolo 35, comma 1, viene previsto il differimento di due mesi per:

il mantenimento delle vigenti modalità di versamento all'INPS dei contributi sanitari (con unico modello insieme ai contributi previdenziali);

documentare i versamenti predetti con l'indicazione del domicilio fiscale dei lavoratori e dei dati relativi alle retribuzioni;

il versamento dell'INPS sui conti infruttiferi accesi alle regioni del provento acquisito dal 1° gennaio 1993;

la presentazione alle regioni del rendiconto dei contributi sanitari acquisiti dal 1° gennaio 1993;

la facoltà delle regioni ad effettuare le anticipazioni mensili alle unità sanitarie locali pari ad un terzo delle quote corrisposte nel quarto trimestre 1992.

Con il comma 2 del medesimo articolo vengono disposte proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari, prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993 e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994 per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1° ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della diret-

tiva 90/496/CEE e precisamente il 1° ottobre 1995.

Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese e pertanto si è reso necessario il differimento.

La disposizione di cui all'articolo 37 consente la proroga della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che è stata oggetto anche dei precedenti decreti-legge richiamati.

Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991 il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in gestione diretta per conto dello Stato.

La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in esercizi precedenti, che svolge pubblici servizi di trasporto, ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la Sardegna.

L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime di concessione delle indicate ferrovie ad una società privata.

Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di gestione diretta sino a quando diverranno operative le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a tutte le aziende governative attualmente in essere.

L'articolo 36 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio d'oliva.

Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita partecipazione.

L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari,

anche al fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di inadempienza agli obblighi comunitari, traducibile nel mancato riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico settore.

Per quanto riguarda l'articolo 38, si precisa che i limiti di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, fermi ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte più numerosa degli acquisti stessi.

Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha privato di significato i limiti stessi, per cui si rende necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento ai mutati valori monetari.

Nella precedente legislatura il disegno di legge recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (atto Senato n. 2884, e atto Camera n. 6266), già approvato dal Senato decadde con lo scioglimento delle Camere.

In tale sede, stante l'impossibilità di approvare il provvedimento, è stata indicata, da parte degli stessi parlamentari, l'opportunità di disciplinare, nelle more dell'approvazione di una legge organica di riordinamento, le attività oggetto delle gestioni fuori bilancio.

Conseguentemente, nelle presenti condizioni, non sussistono alternative al di fuori di quelle emerse a suo tempo in sede parlamentare e, pertanto, deve essere aggiunta la specifica disposizione di cui all'articolo 39 del decreto-legge di cui si propone la conversione per il differimento al 31 dicembre 1993 delle richiamate gestioni.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regola-

mento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.

L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede, inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tale decreto è a tutt'oggi alla firma del Ministro del tesoro e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il versamento di diritto speciale di prelievo comporta inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con decreto del Ministro del tesoro ed è attualmente alla registrazione della Corte dei conti.

La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che non esistono ancora disposizioni definitive in materia di importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di versamento del diritto stesso.

Con l'articolo 40 viene disposto il termine del 1° settembre 1993 per permettere agli organi competenti di perfezionare gli atti normativi sopra citati e per evitare la coincidenza tra il termine ultimo di presentazione delle denunce e il periodo estivo.

Con l'articolo 41, infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di consolidamento già avviato non può subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori interventi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge (comma 3) è stata inserita la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da talune disposizioni con-

cernenti la gestione governativa delle ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195, 274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

La norma di cui all'articolo 30 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza.

Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali.

All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1992.

Relativamente all'articolo 32, comma 2, il quadro di spesa viene a definirsi nei seguenti termini:

Personale di segreteria: Ambasciatore a riposo	L.	28.250.000
Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti nel periodo trascorso	»	11.250.000
Spese di missione per delegazioni italiane in commissioni miste (incluse spese di interpretariato per circa 15 incontri)	»	34.000.000
Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo 7 legge n. 73 del 1977 - 13.000.000 x 2)	»	<u>26.000.000</u>
TOTALE . . .	L.	<u>99.500.000</u>
TOTALE (cifra tonda) . . .	L.	<u><u>100.000.000</u></u>

Riguardo all'articolo 32, comma 3, si fa presente che trattasi della realizzazione di un complesso programma di opere di natura idraulica che comporta la seguente articolazione funzionale:

- a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed accoglimento delle acque;
- b) realizzazione della rete di adduzione;
- c) realizzazione della rete di distribuzione;
- d) costruzione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli studi preliminari espletati al riguardo e la progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi il fabbisogno complessivo, di cui al punto *a*), e in 25 miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti. Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi in sede di attuazione degli interventi.

La norma di cui all'articolo 36 è diretta a consentire l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa comunitaria.

Attualmente il costo dei controlli effettuati dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva, nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto medesimo.

Le somme, la cui erogazione è consentita dal provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un settimo del fabbisogno complessivo delle spese di funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.

La restante quota parte del finanziamento è disposta annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri derivanti dall'attività dell'Agecontrol.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, e 28 aprile 1993, n. 130.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.

**Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Articolo 2.

*(Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Articolo 4.

(Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

Articolo 5.

(Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Articolo 6.

(Consorzio per la gestione di servizi)

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

Articolo 7.

(Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1993».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

Articolo 8.

(Università degli studi di Siena)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Articolo 9.

*(Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Articolo 10.

(Recupero della base contributiva)

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Articolo 11.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Articolo 12.

(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Articolo 13.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Articolo 14.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Articolo 16.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 17.

(Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o

diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Articolo 18.

(Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Articolo 19.

(Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 20.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo « metanizzazione » delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Articolo 21.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 22.

(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Articolo 23.

(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Articolo 24.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 25.

(Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente)

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

Articolo 26.

(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti)

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 27.

(Norma per l'informazione del consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Articolo 28.

(Imprese autoriparatrici)

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2, della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Articolo 30.

(Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari)

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

Articolo 31.

(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Articolo 32.

(Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Articolo 33.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Articolo 34.

(Centri commerciali all'ingrosso)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 35.

(Differimento di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « nel primo trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nei primi cinque mesi del »;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) al comma 7 le parole: « ai primi tre mesi del 1993 » e « nel mese di aprile 1993 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « ai primi cinque mesi del 1993 » e « nel mese di giugno 1993 »;

c) al comma 10 le parole: « all'intero primo trimestre 1993 », « entro il 30 giugno 1993 » e « nel primo trimestre 1993 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « agli interi primi cinque mesi del 1993 », « entro il 30 agosto 1993 » e « nei primi cinque mesi del 1993 »;

d) al comma 11 le parole: « il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993 »;

e) al comma 16 le parole: « i primi sette mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i primi nove mesi ».

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1993»;

b) al comma 2 le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3 le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

Articolo 36.

(Agecontrol S.p.A.)

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 37.

(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Articolo 38.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 39.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1° luglio 1993.

Articolo 40.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 1° settembre 1993.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

Articolo 41.

(Interventi per la torre di Pisa)

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Articolo 42.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO